



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 151 del 14/11/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della seduta precedente; 3) Studio e consultazione per la stesura del “Regolamento dell’imposta di soggiorno”. 4) Approvazione del “Regolamento dell’imposta di soggiorno”; 5) Varie ed eventuali.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		09,30	11,05		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		09,30	11,00		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		10,05	10,50		
Componente	Coppola Gaspare	SI		09,30	10,45		
Componente	Fundarò Antonio	SI		09,30	11,05		
Componente	Lombardo Vito	SI		09,45	11,05		
Componente	Sciacca Francesco	SI		09,30	11,05		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 14 del mese di Novembre, alle ore 09,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone Antonio e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: “**Comunicazioni del Presidente**”.

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: “**Approvazione verbale della seduta precedente**”.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Alle ore 09,45 entra il Consigliere Lombardo Vito.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: “**Studio e consultazione per la stesura del “Regolamento dell'imposta di soggiorno”**”.

Il Presidente invita i Componenti la Commissione Consiliare a formulare proposte per definire il Regolamento.

Chiede di intervenire il Consigliere Comunale Antonio Fundarò che vuole chiarire uno degli argomenti più utilizzati in favore dell'introduzione dell'imposta di soggiorno, ovvero l'esigenza di far concorrere il turista alle spese che il Comune sostiene per predisporre i servizi e i beni pubblici che egli utilizza nella località di destinazione.

È bene ricordare che esistono diversi modi, indiretti e diretti, per far pagare al cliente-turista tali servizi.

Definiamo pagamento indiretto, continua il Consigliere Fundarò, quello basato sul modello classico, in cui il cliente, ogni volta che paga il corrispettivo per la fruizione di un servizio turistico (pernottamento, spiaggia, etc.) o l'acquisto di un bene (il quotidiano, un souvenir, il rifornimento di carburante, etc.), alimenta il reddito dell'impresa (albergo, ristorante, negozio, laboratorio artigiano, etc.) e di tutti coloro che interagiscono con essa (titolare, collaboratori, fornitori, etc.).

Da tale incremento di reddito deriva il pagamento di una quota aggiuntiva di imposte (Ires, Irpef, Irap, addizionali, etc.), il cui ammontare entra nelle disponibilità delle istituzioni e viene utilizzato anche per l'organizzazione dei servizi generali che il turista utilizza.

Questo approccio considera, quindi, il turista come generatore di valore. Più turisti equivalgono a più occupazione e più reddito, e quindi a maggiori entrate.

Sul fronte opposto, continua il Consigliere Comunale Antonio Fundarò, si colloca il pagamento diretto dei singoli servizi che il turista utilizza.

Ad esempio, il pagamento di un euro per l'accesso ai gabinetti pubblici, ormai dislocati strategicamente in molte città turistiche; oppure il prezzo dovuto per l'utilizzazione di un parcheggio pubblico.

In questo caso, il turista è considerato nella sua funzione di generatore di costi per la collettività, in quanto utilizza e consuma beni e servizi pubblici. Più turisti equivalgono a più traffico, più rifiuti da raccogliere, etc. e quindi a maggiori spese.

Va detto che il pagamento diretto non sempre è applicabile, in quanto esistono beni e servizi (ad esempio, l'illuminazione stradale o la presenza dei Vigili Urbani) dei quali è difficile o impossibile limitare la fruizione solo a chi ne paghi il prezzo.

L'ente impositore che intende richiedere al turista un pagamento diretto anche per tali servizi ha quindi necessità di definire un prezzo forfettario, che prescinde dall'effettivo utilizzo degli stessi, e istituire dei check-point presso i quali effettuare la riscossione.

In alcuni casi ciò avviene sotto le mentite spoglie dell'introduzione di agevolazioni tariffarie in favore dei residenti, che in altri termini significa applicare prezzi maggiorati ai non residenti, cioè ai turisti.

Queste premesse, continua il Consigliere Fundarò, devono farci riflettere sull'importanza di una compartecipazione di tutti, anche dei turisti, alla gestione dei servizi.

Non regge, continua il Consigliere Fundarò, il discorso in base al quale nella considerazione che il turismo non è ancora il settore trainante della nostra economia, non si debba pensare ed attivare una tassa di soggiorno.

La tassa di soggiorno, conclude il Consigliere Fundarò, deve essere considerata, invece, come compartecipazione alla gestione dello sviluppo turistico.

Alle ore 10,05 entra il Consigliere Campisi Giuseppe.

Dopo ampio dibattito cui hanno partecipato tutti i Consiglieri, il Presidente Antonio Pipitone invita i Componenti della Commissione Consiliare a formulare gli articoli per definire il Regolamento.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.

267. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo d'informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 Novembre 1981, n. 689

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Alcamo da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci per trimestre solare.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Alle ore 10,45 esce il Consigliere Coppola Gaspare.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della Legge 27/12/2006 n. 296, il Regolamento Generale delle entrate tributarie approvato con Deliberazione Consiliare di questo Comune di Alcamo.

Alle ore 10,50 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G.:**“Approvazione del “Regolamento dell’imposta di soggiorno”**”.

Il Presidente invita il Consigliere Lombardo Vito a leggere il Regolamento, definito in questa seduta, per porlo, successivamente ad approvazione.

Articolo 1

Istituzione dell’imposta

1. Per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali è istituita nel Comune di Alcamo l’imposta di soggiorno.

2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Alcamo ai sensi dall'art. 4 del D.Lgs. del 14 marzo 2011 n. 23.

Articolo 2

Presupposto dell’imposta

1. Presupposto dell’imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Alcamo.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’articolo 2.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Alcamo;
- b) i minori entro il sedicesimo anno di età;

- c) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Alcamo;
- d) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
- e) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
- f) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
- g) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- i) gli appartenenti alle forze di Polizia Statale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.

2. L'esenzione di cui ai punti d),e) ed f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi .

Articolo 6

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Alcamo sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Settore Tributi del Comune di Alcamo, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato

nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo sino alla definizione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposita procedura telematica.

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Alcamo.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti: a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Alcamo; b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Alcamo; c) mediante pagamento tramite il sistema bancario; d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:

a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo d'informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 Novembre 1981, n. 689

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Alcamo da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci per trimestre solare.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della Legge 27/12/2006 n. 296, il Regolamento Generale delle entrate tributarie approvato con Deliberazione Consiliare di questo Comune di Alcamo.

Letto il Regolamento, il Presidente pone a votazione il Regolamento per alzata di mano.

La votazione produce il seguente risultato:

Favorevoli: Pipitone Antonio, Castrogiovanni Leonardo, Fundarò Antonio, Lombardo Vito, Sciacca Francesco.

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno.

Il Regolamento è approvato con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Alle ore 11,00 esce il Consigliere Castrogiovanni Leonardo.

Il Presidente Pipitone, non essendoci ulteriore argomenti da trattare, alle ore 11.05 scioglie la seduta.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO